



# COMUNE DI CARINOLA

PROVINCIA CASERTA

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

-----

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n 9 del 24.03.2014

**Oggetto: Approvazione regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazioni ai regolamenti e ordinanze sindacali.**

L'anno duemilaquattordici il giorno 24 del mese di marzo alle ore 10.30 nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo Petrucci adiacente alla sede comunale, a seguito di convocazione in sessione straordinaria con invito del Presidente del Consiglio, consegnato a tutti i Sigg. Consiglieri nei termini fissati dall'art.21 del regolamento del consiglio, come da dichiarazione del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. Procedutosi all'appello nominale, risultano.

	Presenti	Assenti
DE RISI LUIGI SALVATORE ANGELO	P	
DI MAIO ROSA	P	
RUSSO ANTONIO	P	
VERRENGIA LUIGI MARIA	P	
NARDELLI ANTONIO		A
DEL PRETE GIUSEPPE	P	
MARRESE ANTIMO	P	
D'ANGELO MARIA TERESA		A
DI SPIRITO FRANCESCO		A
GALDIERI PASQUALE FRANCESCO	P	
DI BIASIO FRANCESCO	P	
GIACCA FRANCESCO		A
BERTONE VINCENZO	P	
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>4</b>

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Antonio Licciardi incaricato della redazione del presente verbale.

Presiede il Dott. Giuseppe Del Prete nella qualità di presidente del Consiglio Comunale, il quale, consta che il numero di presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art.19 dello statuto comunale.

## II CONSIGLIO COMUNALE

**Vista l'allegata proposta di regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali predisposte dal Comandante della P.M. dr. Antonio Di Nardo;**

**Esaminato il testo regolamentare composto da n.16 articoli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;**

**Dato atto dell'assenza al momento della votazione del cons. Verrengia e dell'assenza del cons. Nardelli dall'inizio della seduta;**

**Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Comandante della P.M. dr. Antonio Di Nardo;**

**Con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 4 (Giacca, Galdieri, Di Biasio e Bertone) espressi in forma palese dagli 11 consiglieri presenti;**

### DELIBERA

- **di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazioni ai regolamenti e ordinanze sindacali" redatta dal Comandante della P.M. dr. Antonio Di Nardo;**
- **di dare atto che il presente regolamento andrà in vigore, ai sensi dell'art.6 dello Statuto Comunale dopo un periodo di 10 gg. di deposito in segreteria, successivo all'esecutività della delibera di approvazione.**



# COMUNE DI CARINOLA (CE)

MEDAGLIA D'ARGENTO AL M.C.

Cap. 81030 Piazza Municipio 2 – tel. 0823939315 – Fax 0823737138

**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

E-Mail [poliziamunicipale@comune.carinola.ce.it](mailto:poliziamunicipale@comune.carinola.ce.it)

PEC: [comandante@pec.comune.carinola.ce.it](mailto:comandante@pec.comune.carinola.ce.it)

Oggetto: approvazione regolamento per l'applicazioni delle sanzioni per violazioni ai regolamenti e ordinanze sindacali

## IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE)

**PREMESSO** che l'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha inserito l'art. 7-bis al Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**RILEVATO** che il predetto articolo 7-bis ha reintrodotto la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali nella misura da E 25,00 a E 500,00, salvo diversa disposizione di legge;

**CONSIDERATO** peraltro che il nuovo T.U. sull'ordinamento degli enti locali riconosce ai comuni ampia autonomia normativa e regolamentare, assegnando a questi competenza sussidiaria in ogni materia che non sia disciplinata dalle leggi statali o regionali e potestà impositiva e regolamentare;

**RITENUTO** quindi opportuno disciplinare con apposito regolamento l'applicazione delle sanzioni amministrative in questione, estendendole anche alle violazioni di ordinanze emanate in esecuzione di regolamenti comunali, salvo diversa disposizione di legge;

**VISTO** che tra gli atti dell'Ente non risulta essere stato approvato un regolamento che disciplini l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze, non espressamente previste da leggi specifiche;

**PRESO** atto del parere reso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, del T.U. 267/2000 sugli Enti Locali.

### PROPONE

- **DI APPROVARE** il regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, nel testo allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale, composto da n. 16 (sedici) articoli;
- **DI STABILIRE** che i responsabili dei vari settori/servizi del Comune provvedano a darvi esecuzione per le parti di rispettiva competenza.
- **DI DARE ATTO CHE** il presente regolamento non comporta spesa nè minore entrata per il bilancio del Comune.
- **DI DARE ALTRESÌ ATTO**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

IL PROPONENTE  
IL COMANDANTE DELLA PM

*Dot. Antonio Di Nardo*



SETTORE POLIZIA COMUNALE

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere: FAVOREVOLE  
Motivazione \_\_\_\_\_

Li, 19.02.2014



Il responsabile del settore  
**IL COMANDANTE**  
*Dott. Antonio Di Nardo*

SETTORE FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile del presente atto si esprime parere:  
Motivazione \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

Il responsabile del settore  
\_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE della copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del d.lgs  
18.08.2000, n. 267.

La somma di € \_\_\_\_\_ viene impegnata e trova copertura finanziaria nello stanziamento  
del Tit. \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ del Bilancio \_\_\_\_\_.

Il responsabile del settore  
\_\_\_\_\_

# **Comune di Carinola**

**Provincia di Caserta**

## **REGOLAMENTO**

**SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER  
LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE**

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Sanzione amministrativa e pecuniaria per le violazioni dei regolamenti
- Articolo 3 - Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle ordinanze sindacale e dirigenziali
- Articolo 4 - Pagamento in misura ridotta
- Articolo 5 - Spese
- Articolo 6 - Sanzioni amministrative accessorie
- Articolo 7 - Individuazione degli organi addetti al controllo
- Articolo 8 - Verbale di accertamento
- Articolo 9 - Ordinanza - ingiunzione
- Articolo 10 - Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa
- Articolo 11 - Termine per l'emanazione dell'ordinanza – ingiunzione
- Articolo 12 - Ordinanza di archiviazione
- Articolo 13 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria
- Articolo 14 - Difesa dell'ente nel giudizio di opposizione
- Articolo 15 - Esecuzione della sanzioni
- Articolo 16 - Rinvio

## **ARTICOLO 1**

### *Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento contiene le norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

## **ARTICOLO 2**

### *Sanzione amministrativa e pecuniaria per le violazioni dei regolamenti*

1. Salvo disposizione di legge, per le violazioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 le disposizioni dei regolamenti comunali, che stabiliscono sanzioni per violazioni ai regolamenti comunali in misura diversa di quella indicata al comma 1, si intendono sostituite nel senso che si applica la sanzione pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro.

## **ARTICOLO 3**

### *Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali*

1. Per la violazione delle ordinanze emesse dal sindaco e dai responsabili degli uffici, incaricati ai sensi dell'articolo 109 del Decreto Legislativo n. 267/2000, emanate sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari, si applica la sanzione pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro.

## **ARTICOLO 4**

### *Pagamento in misura ridotta*

1. È ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, nella misura di 50,00 Euro, da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione.

2. Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi. L'autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

## **ARTICOLO 5**

### *Spese*

1. Le spese di procedura comprese quelle di notificazione degli atti sono a carico dei responsabili.

## **ARTICOLO 6**

### *Sanzioni amministrative accessorie*

1. Alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze si applicano esclusivamente le sanzioni accessorie previste dall'articolo 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

## **ARTICOLO 7**

### *Individuazione degli organi addetti al controllo*

1. In attuazione dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 sono addetti al controllo gli appartenenti alla polizia municipale.
2. Sono addetti al controllo, altresì, i soggetti appartenenti agli uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'ente, incaricati dall'amministrazione di svolgere attività di vigilanza sull'esatta osservanza delle disposizioni regolamentari.
3. Gli addetti al controllo devono essere forniti di apposito documento che attesti la qualifica posseduta.
4. Rimane ferma la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 nonché la competenza di altri soggetti espressamente abilitati all'accertamento di illeciti amministrativi dalle leggi vigenti.

## **ARTICOLO 8**

### *Verbale di accertamento*

1. Il processo verbale di accertamento deve contenere:
  - a) l'intestazione dell'ente;
  - b) l'indicazione della data, ora e luogo di accertamento;
  - c) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
  - d) le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima Legge;
  - e) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
  - f) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
  - g) l'importo e le modalità di pagamento in misura ridotta;
  - h) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi;
  - i) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione o la circostanza che non sono state rese dichiarazioni;
  - j) i motivi della mancata contestazione immediata;
  - k) la sottoscrizione del verbalizzante e, ove possibile, dei soggetti la cui violazione è stata contestata.
2. Se il responsabile si rifiuta di firmare il verbalizzante dovrà darne atto in calce al verbale.
3. In caso di contestazione immediata copia del verbale deve essere consegnato al responsabile.

## **ARTICOLO 9**

### *Ordinanza - ingiunzione*

1. Nell'ordinanza – ingiunzione l'autorità competente dovrà determinare l'importo della sanzione irrogata attenendosi ai parametri di cui all'articolo 11 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. In attuazione del comma 1 la sanzione sarà determinata avendo riguardo innanzi tutto alla gravità del fatto, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.



3. L'autorità può procedere a riduzioni o aumenti della misura individuata nel comma 2, in considerazione dell'opera eventualmente svolta dall'agente per eliminare le conseguenze della violazione, della personalità del responsabile, delle sue condizioni patrimoniali.

4. Le informazioni necessarie per assumere le determinazioni di cui al comma 3, se non risultanti dagli atti del procedimento, possono essere desunte dagli scritti difensivi e documenti eventualmente inviati dall'interessato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, Legge 24 novembre 1981 n. 689.

5. Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di essere sentito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, Legge 24 novembre 1981 n. 689, l'autorità invita l'interessato a rendere dichiarazioni in ordine a fatti, stati e qualità personali utili ai fini della determinazione di cui al comma 3.

## **ARTICOLO 10**

### *Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa*

1. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il responsabile degli uffici, delegato ai sensi dell'articolo 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, preposto per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative disciplinate nei singoli regolamenti comunali.

2. L'irrogazione della sanzione di cui al comma precedente compete al responsabile degli uffici che ha emesso l'ordinanza violata ovvero, nel caso di violazione di regolamenti comunali al responsabile degli uffici cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata ovvero, in via residuale, se non altrimenti determinato o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal Sindaco ovvero di verbali emessi da agenti della Comunità Montana, del Corpo Forestale Statale, dell'A.S.L. o altri agenti di controllo di cui al precedente art. 7, c. 4, per violazioni di normative di competenza degli Enti di rispettiva appartenenza, al responsabile del SUAP.

3. Il responsabile riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. Il responsabile sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo della legge 24 novembre 1981 n. 689.

5. Il responsabile può delegare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e scritti difensivi e l'audizione dell'interessato.

## **ARTICOLO 11**

### *Termine per l'emanazione dell'ordinanza – ingiunzione*

1. L'ordinanza – ingiunzione deve essere emanata nel termine di sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine previsto per effettuare il pagamento in misura ridotta.

2. Qualora il trasgressore, corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi e/o richieda l'audizione, l'ordinanza – ingiunzione deve essere emanata entro 12 mesi dalla data di ricevimento a protocollo degli stessi.

3. L'ordinanza – ingiunzione, emanata nei termini di cui ai commi precedenti, deve essere notificata senza ritardo.

## **ARTICOLO 12**

### *Ordinanza di archiviazione*

1. L'ordinanza motivata di archiviazione degli atti, nel caso di infondatezza dell'accertamento, deve essere comunicata all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato negli stessi termini previsti dal comma 2 del precedente art. 11.

### **ARTICOLO 13**

#### *Pagamento rateale della sanzione pecuniaria*

1. Previa apposita richiesta, chi si trovi in condizioni economiche disagiate è ammesso, ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, al pagamento rateale della somma portata dall'ordinanza – ingiunzione.
2. La richiesta deve pervenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza – ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi e al patrimonio dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare, nonché tutti gli altri elementi che l'interessato ritenga utili ad allegare lo stato di indigenza. La richiesta deve anche contenere l'indicazione del numero di rete e l'importo di ciascuna di esse.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 689/1981, l'importo di ciascuna rata, salvo maggior ammontare richiesto dall'interessato ai sensi del comma 2, non potrà superare il 20% dell'ammontare dei redditi complessivi lordi percepiti.
4. Nel caso in cui il beneficiario della dilazione presenti ricorso contro l'ordinanza –ingiunzione il procedimento di rateizzazione viene revocato.

### **ARTICOLO 14**

#### *Difesa dell'ente nel giudizio di opposizione*

1. Il comune sta in giudizio a mezzo di funzionari appositamente delegati.
2. L'agente accertatore non può essere delegato a rappresentare in giudizio l'ente in relazione ad accertamenti effettuati dallo stesso.
3. In casi di particolare complessità può essere conferito l'incarico a un avvocato.

### **ARTICOLO 15**

#### *Esecuzione della sanzioni*

1. Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza – ingiunzione, il Comune inviterà al pagamento della sanzione nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia.
2. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

### **ARTICOLO 16**

#### *Rinvio*

1. Per quanto non espressamente disposto si applicano la legge 24 novembre 1981 n. 689 e le altre leggi in materia di sanzioni amministrative.

**Consigliere BERTONE:**

anch'io sono d'accordo, nomignoli, persone fantastiche... metteteci la faccia.

**Presidente DEL PRETE:** *6° punto all'Ordine del Giorno*

passiamo al punto 6 dell'ordine del giorno:

*“Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazione ai regolamenti e alle ordinanze sindacali”*

Illustra il sindaco.

**Sindaco DE RISI:**

al prossimo consiglio comunale, oltre questo, ci saranno perlomeno quattro o cinque regolamenti: sta succedendo quello che... (si allontana dal microfono).. alle normative. Per adeguarci alle normative, dobbiamo fare dei regolamenti. Sembra quasi una cosa assurda, ma ogni cosa deve essere regolamentata altrimenti non può essere poi applicata. Questo è il primo che viene fornito dal nostro comandante della Polizia Municipale che, insieme a altri, ve ne manderemo per il prossimo consiglio comunale, cercano di regolamentare meglio l'attività, la nostra vita quotidiana e amministrativa.

Questo è quando facciamo un'ordinanza: se emettiamo un'ordinanza, per discutere le sanzioni, c'è bisogno di un regolamento che è questo che è stato portato alla vostra attenzione.

Sulla proposta del comandante delle guardie, non ho fatto nessun tipo di rilievo, quindi penso che il regolamento possa essere approvato così come è stato presentato, senza illustrazione di sorta. Se poi ci sono domande, facciamo direttamente rispondere, se volete, al comandante della Polizia Municipale.

**Presidente DEL PRETE:**

ci sono interventi? Non ci sono interventi. Procediamo alla votazione del punto 6 all'ordine del giorno per l'approvazione del regolamento per le sanzioni per violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali. Favorevoli?

**Segretario:**


**Favorevoli 7. Astenuti 4. (al momento della votazione il cons. Verrengia è assente)**

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

  
(Dr. Giuseppe Del Prete)

IL SEGRETARIO COMUNALE

  
(Dott. Antonio Licciardi)

---

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, iscritta al n. 307 del registro delle pubblicazioni, viene affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.

Li 09/04/2019

Il Messo Comunale  


---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

-è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

\_\_\_\_\_.

-è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs 18.08.2000, n.267.

Il Segretario Comunale  
(Dott. Antonio Licciardi)